

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Modifica del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato
Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 5 cpv. 1 lett. g

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche, sempre che:
 - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, il computo nei fondi propri richiesti del prestito obbligatoriamente convertibile o del prestito con rinuncia al credito; e
 - 2. il prestito obbligatoriamente convertibile o il prestito con rinuncia al credito sia stato emesso entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della presente legge.

¹ FF 2011 5885

² RS 642.21

³ RS 952.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 26 giugno 2012⁴

Termine di referendum: 4 ottobre 2012

⁴ FF 2012 5243